

COMUNE DI GORO
(Prov. di FERRARA)

VERBALE DEL REVISORE CONTABILE UNICO N. 10 DEL 25 luglio 2018

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 30.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione ed il documento unico programmatico per il triennio 2018-2020 (cfr. verbale parere Dott. Luciano Salsi n. 9 del 22 marzo 2018).

In data 20.05.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017 (cfr verbale parere n. 5 del 14 maggio 2018) previa approvazione della Giunta del "Riaccertamento Ordinario dei Residui" (cfr verbale parere n. 3 del 27/04/18).

Il Consiglio Comunale ha integrato la documentazione del bilancio di previsione con il modello del pareggio finanziario di bilancio.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Consiglio Comunale n. 33 del 25.06.2018: "D.LGS 267/2000 Art. 188 Ripiano disavanzo a seguito approvazione del Rendiconto 2017".;
- Consiglio Comunale n. 34 del 25.06.2018: "Variazione al Bilancio Finanziario 2018-2020 di cui all'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000".

In data 24 luglio 2018 pertanto è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, unitamente alle proposte di Variazione di Bilancio oggetto del parere n. 8 del 23 luglio 2018. Si rimanda al parere citato per l'esame delle variazioni propedeutiche all'analisi dei provvedimenti pianificati e contabilizzanti a Bilancio previsionale 2018 – 2020 al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio e dell'accoglimento dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti.

In questa sede viene effettuata un'analisi complessiva degli equilibri raggiunti grazie alle variazioni effettuate al bilancio di competenza e alla gestione degli incassi e pagamenti in c/residui.

Si attesta che Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare ulteriori variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute ed effettuare storni / correzioni tra capitoli appartenenti allo stesso programma oltre a quelle già oggetto del parere dell'organo di revisione n. 8 del 23 luglio u.s..

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2017, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore Unico, in considerazione delle valutazioni effettuate dai responsabili prende atto che non sussiste la necessità di operare ulteriori interventi correttivi, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato in sede di bilancio di previsione, in sede di assestamento, le risorse stanziare risultano essere adeguate sia in sede previsionale che quale parte del "Risultato di Amministrazione".

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, distinte tra parte "corrente" e parte "capitale", e con evidenze delle entrate ed uscite finali:

-----ENTRATE-----			
Descrizione	2018	2019	2020
	Stanz.Ass. COMPETENZA	Stanz.Ass. COMPETENZA	Stanz.Ass. COMPETENZA
Avanzo di amministrazione			
FPV corrente	16.516,34	0,00	0,00
Titolo 1	675.700,00	843.278,73	843.278,73
Titolo 2	1.144.752,45	1.074.796,91	1.074.796,91
Titolo 3	663.849,40	590.295,40	590.295,40
FPV capitale	86.627,33	0,00	0,00
Titolo 4	875.773,60	366.400,00	481.400,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
ENTRATE FINALI	€ 3.463.219,12	€ 2.874.771,04	€ 2.989.771,04
Titolo 6	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.500.000,00	1.500.000,0	1.500.000,00
Titolo 9	2.204.000,00	2.204.000,00	2.204.000,00

TOTALE ENTRATE	€ 7.167.219,12	€ 6.578.771,04	€ 6.693.771,04
-----------------------	----------------	----------------	----------------

-----USCITE-----			
Descrizione	2018	2019	2020
	Stanz.Ass. COMPETENZA	Stanz.Ass. COMPETENZA	Stanz.Ass. COMPETENZA
Disavanzo di amministrazione	51.576,95	63.197,42	63.197,42
Titolo 1	2.231.999,17	2.267.440,53	2.265.807,86
<i>di cui FPV</i>	16.516,34	0,00	0,00
Titolo 2	1.045.338,63	406.400,00	521.400,00
<i>di cui FPV</i>	86.627,33	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,0	0,00
USCITE FINALI	€ 3.277.337,80	€ 2.673.840,53	€ 2.787.207,86
Titolo 4	134.304,37	137.733,09	139.365,76
Titolo 5	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 7	2.204.000,00	2.204.000,00	2.204.000,00
TOTALE USCITE	€ 7.167.219,12	€ 6.578.771,04	€ 6.693.771,04

Oltre alle previsioni in merito al mantenimento degli equilibri di bilancio in base al criterio di competenza si è verificato anche che le variazioni apportate in sede di salvaguardia permettano di avere anche un saldo finanziario "non negativo".

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio ora "equilibrio di bilancio".

Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

In merito alla gestione dei residui come più volte evidenziato in sede di riaccertamento ordinario l'ente ha provveduto ad effettuare un'analisi approfondita ed analitica in relazione alla sussistenza dei requisiti normativa in merito ai diritti di incasso dei crediti e del permanere delle obbligazioni di pagamento. Alla data odierna pertanto non si rilevano ulteriori insussistenze o cancellazioni.

L'andamento incasso dei residui attivi segue un normale andamento temporale in base alle scadenze ed il pagamento dei residui passivi è effettuato regolarmente dall'ente che si deve evidenziato ha diminuito considerevolmente i tempi medi di pagamenti.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del presente verbale;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Cervia, 25/07/2018

Il revisore Unico

Grilli Dr. Marco

